

REGOLAMENTO (CE) N. 453/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha approvato l'elaborazione e la pubblicazione di un indicatore strutturale dei posti di lavoro vacanti.

(2) Il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'UME, approvato dal Consiglio il 29 settembre 2000, e le successive relazioni sullo stato di attuazione di tale piano indicavano come prioritaria l'elaborazione di una base giuridica per le statistiche sui posti di lavoro vacanti.

(3) Il comitato per l'occupazione, istituito dalla decisione 2000/98/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, ha convenuto sulla necessità di istituire un indicatore dei posti di lavoro vacanti per controllare la strategia europea per l'occupazione stabilita dalla decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ⁽⁵⁾.

(4) La decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress ⁽⁶⁾, predispone il finanziamento delle azioni interessate, tra cui, come ivi specificato, quelle intese a migliorare la comprensione della situazione e delle prospettive dell'occupazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della strategia europea per l'occupazione.

⁽¹⁾ GU C 175 del 27.7.2007, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 86 del 20.4.2007, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 febbraio 2008.

⁽⁴⁾ GU L 29 del 4.2.2000, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.

(5) Nel quadro della strategia europea per l'occupazione la Commissione necessita di dati sui posti di lavoro vacanti ripartiti, tra l'altro, per attività economica al fine di controllare e analizzare il livello e la struttura della domanda di lavoro.

(6) La Commissione e la Banca centrale europea necessitano di dati trimestrali rapidamente disponibili sui posti di lavoro vacanti al fine di controllare le variazioni congiunturali riguardanti tali posti di lavoro. I dati sui posti di lavoro vacanti destagionalizzati facilitano l'interpretazione delle variazioni trimestrali.

(7) I dati forniti sui posti di lavoro vacanti dovrebbero essere pertinenti ed esaurienti, accurati e completi, tempestivi, coerenti, comparabili e facilmente accessibili per gli utilizzatori.

(8) I vantaggi di una rilevazione di dati completi a livello comunitario su tutti i segmenti dell'economia dovrebbero essere vagliati a fronte delle possibilità di trasmetterli che hanno, in particolare, le piccole e medie imprese e degli oneri di risposta su di esse gravanti.

(9) Si dovrebbe compiere uno sforzo particolare per includere quanto prima nelle statistiche tutti i dati riguardanti le unità con meno di dieci dipendenti.

(10) Per determinare l'ambito delle statistiche da compilare e il livello di dettaglio richiesto per singola attività economica, è necessario applicare la più recente versione vigente della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE).

(11) In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie di cui al presente regolamento, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica comunitaria dovrebbero tenere in considerazione i principi sanciti dal codice delle statistiche europee, che è stato adottato il 24 febbraio 2005 dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁷⁾ e accluso alla raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.

(12) È importante che i dati siano condivisi con le parti sociali a livello nazionale ed europeo e che le parti sociali siano informate in merito all'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre compiere uno sforzo particolare per garantire che i servizi di orientamento scolastico e gli enti di formazione professionale ricevano i dati in parola.

⁽⁷⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.